

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA DI N. 5 SCUOLABUS NUOVI ELETTRICI OMOLOGATI PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NOI VIAGGIAMO GREEN, E TU?”, FINANZIATO CON D.M. N. 222 DEL 28 OTTOBRE 2020 – CIG: 9435740AF7 - CUP: E30J21000060001

1. PREMESSE

Con determina a contrarre del Dirigente della Direzione Cultura, Politiche Scolastiche ed Educative n. 2474 del 18/10/2022 e del Dirigente della Direzione Gare e Appalti n. 2525 del 25/10/2022, questa amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura **di n. 5 scuolabus elettrici omologati per il trasporto degli alunni delle scuole primarie**, nell’ambito del progetto “Noi viviamo green e tu?”, finanziato con D.M. n. 222 del 28 ottobre 2020.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), con attribuzione del punteggio sull'elemento di qualità e sull'elemento prezzo, come di seguito indicati.

Si applicano alla presente procedura le disposizioni della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e il D.L. 77 del 31 maggio 2021 convertito in L. 108/2021.

Il luogo di svolgimento dei servizi:

Comune di Ancona - codice NUTS : ITE32 - CPV: 34121000-1 - CIG 9435740AF7 – CUP: E30J21000060001 - CUI F00351040423202200034;

(rif. Programma biennale beni e servizi 2022/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.132 del 21/12/2021 e successive integrazioni).

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è il **dottor Marco Brutti**.

La Responsabile della selezione di gara è la **Dott.ssa Nadia Acciarri**.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

standardizzazione dei documenti;

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.comuneancona.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/avvisi-bandi-e-inviti-percontratti-di-servizi-e-forniture-soprasoglia-comunitaria-in-corso/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 3/29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto verranno ammesse solo le offerte firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsiasi altra modalità di presentazione.

Per partecipare occorre:

- **collegarsi al Portale Appalti, <https://sua.comune.ancona.it>** e, se non registrati, attivare la funzione "Registrati" presente nella sezione "Area riservata";
- **accedere nella sezione "Area riservata"** con le credenziali ottenute in fase di registrazione;

- individuare il bando di interesse nella sezione “Gare e procedure in corso”, visualizzare la scheda corrispondente e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta, prendendo visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “**Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche**” disponibile nella sezione “ Istruzioni e manuali”.

Si precisa che gli utenti già registrati al portale non devono ripetere la procedura di registrazione.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/ plichi telematici:

1. BUSTA A- Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
2. BUSTA B – Contiene DOCUMENTAZIONE TECNICA
3. BUSTA C- Contiene - OFFERTA ECONOMICA

TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE (NON DEVE ESSERE PRODOTTO ALCUN ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE)

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di Gara
2. Disciplinare di gara (il presente documento);
3. Capitolato Speciale d'Appalto;
4. Schema di contratto;
7. Modulistica di gara compreso il DGUE;
8. Informativa Privacy;
9. Protocollo d'intesa tra il Comune di Ancona e i Sindacati.

Il bando di gara e tutta la documentazione sono disponibili nella piattaforma telematica Portale Appalti all'indirizzo: <https://sua.comune.ancona.it>; il progetto è disponibile sul sito del Comune di Ancona al seguente link: <https://www.comuneancona.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/avvisi-bandi-e-inviti-percontratti-di-servizi-e-forniture-soprasoglia-comunitaria-in-corso/>

La documentazione di gara è disponibile:

- sul sito internet: <http://www.comuneancona.it>
- sulla GUUE (data di invio 25/10/2022);
- sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana serie n. 5, n. 126 del 28/10/2022;
- sul profilo del committente: <https://www.comuneancona.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/>;
- sul sito informatico del ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- sul sito dell'Osservatorio della Regione Marche.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità “**Comunicazioni riservate al concorrente**”/”**Invia una nuova comunicazione**” descritta nella Guida presente nella piattaforma telematica, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle suddette richieste che rivestano carattere di interesse generale saranno rese disponibili mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma attraverso la funzionalità “**Documentazione di Gara**” presente nella piattaforma telematica ed inserite nella sezione “**Comunicazioni dell'amministrazione**”. Le risposte saranno inoltrate sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente della Stazione Appaltante.

Il Concorrente attesterà di averne preso conoscenza e di accettarne il contenuto con la compilazione e la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

L'Amministrazione non fornirà chiarimenti nell'ipotesi in cui l'oggetto della richiesta faccia riferimento a tematiche di cui le normative vigenti forniscano già idonee indicazioni giuridiche ed operative.

Analogo comportamento assumerà l'Amministrazione nell'ipotesi in cui vengano formulate richieste di informazioni complementari la cui risposta risulti pacifica sulla base di una attenta lettura degli atti di gara e/o dei chiarimenti già forniti.

Fatte salve le ragioni organizzative e di economia procedurale sopra indicate, si precisa che i comportamenti dell'Amministrazione saranno sempre e comunque valutati alla luce della trasparenza della procedura e dell'interesse dell'Amministrazione ad ottenere il maggior numero di offerte rispondenti alle esigenze rappresentate negli atti di gara.

3.3 COMUNICAZIONI

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai "Chiarimenti", tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune di Ancona e operatori economici ivi incluse le comunicazioni relative a) all'aggiudicazione - b) all'esclusione - c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto - d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario - e) all'attivazione del soccorso istruttorio - f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala - g) alla richiesta di offerta migliorativa - h) al sorteggio di cui all'articolo 21, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica (a riguardo si richiama il documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche") e all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma (come previsto da Documento " Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti", presente sul sito , sotto sezione " accesso area riservata").

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per

i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Nel Portale Appalti, nella sezione "**Comunicazioni riservate al concorrente**", l'operatore economico riceve e può consultare le comunicazioni della stazione appaltante, rispondere direttamente o inviare comunicazioni inerenti la procedura.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la Piattaforma e all'indirizzo indicato dai concorrenti in sede di registrazione.

Nel Portale Appalti, nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico riceve e può consultare le comunicazioni della stazione appaltante, rispondere direttamente o inviare comunicazioni inerenti la procedura.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

4. OGGETTO – IMPORTO

4.1 SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché i requisiti richiesti consentono la partecipazione delle piccole e medie imprese e in quanto non si rilevano elementi per suddividere la fornitura in maniera funzionale, in considerazione della necessità di gestire la fornitura in maniera unitaria e complessivamente integrata.

4.2 OGGETTO

Sono presenti due distinte tipologie di offerta:

A) Tipologia 1: appalto per la fornitura di n. 5 scuolabus elettrici all'importo base di gara di € 880.000,00 oltre IVA;

B) Tipologia 2: appalto per la fornitura di n. 5 scuolabus elettrici all'importo base di gara di € 980.000,00 oltre IVA;

L'offerente deve dichiarare per quale Tipologia concorre e deve presentare può presentare la propria offerta o per la Tipologia 1 o per la Tipologia 2, onde evitare che l'offerta sia considerata indeterminata, trattandosi di due fattispecie diverse.

Non si procederà a valutare le offerte della Tipologia 2, qualora per la Tipologia 1 ci sia almeno una offerta valida.

Laddove il numero di operatori concorrenti per la Tipologia 1) fosse pari a 0 (zero) o le offerte ricevute per la Tipologia 1 risultassero tutte escluse, il Comune di Ancona procederà a valutare le offerte per la Tipologia 2), se presenti.

In esito alla valutazione delle offerte verrà stilata la graduatoria finale.

Per i criteri di aggiudicazione si rimanda al successivo articolo 18.

A) Tipologia 1: fornitura di n. 5 scuolabus elettrici all'importo base di gara di € 880.000,00 oltre IVA;

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (Principale) S (Secondaria)	IMPORTO Euro (€) (iva esclusa)
3	Scuolabus tipo 01	34121000-1	Principale	€ 570.000,00
2	Scuolabus tipo 02	34121000-1	Principale	€ 310.000,00
A)Importo totale soggetto a ribasso				€ 880.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A)+B) Importo complessivo a base di gara				880.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è finanziato con fondi ministeriali.

B) Tipologia 2: fornitura di n. 5 scuolabus elettrici all'importo base di gara di € 980.000,00 oltre IVA;

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (Principale) S (Secondaria)	IMPORTO Euro (€) (iva esclusa)
3	Scuolabus tipo 01	34121000-1	Principale	€ 630.000,00
2	Scuolabus tipo 02	34121000-1	Principale	€ 350.000,00
A)Importo totale soggetto a ribasso				€ 980.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00

A)+B) Importo complessivo a base di gara	980.000,00
---	-------------------

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è finanziato con fondi ministeriali.

4.3 REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di contratto ad esecuzione istantanea con durata contrattuale massima inferiore all'annualità, non si applica la revisione dei prezzi.

5. DURATA

La Stazione Appaltante a seguito dei decreti semplificazioni in vigore D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 e D.L. n. 76/2020 convertito in legge n.120/2020, si può avvalere della consegna della fornitura in via d'urgenza derogando la previsione contenuta nel comma 7 dell'articolo 32 del d.lgs n.50 del 2016 (codice appalti) secondo cui l'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti consentendo all'operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio prima della stipula del contratto ma anche prima che l'aggiudicazione divenga efficace a seguito della verifica dei requisiti, la possibilità di consegnare i servizi, pertanto, prima della stipula del contratto, nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale.

La consegna degli scuolabus dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre **360 (trecentosessanta) giorni naturali consecutivi** dalla data di sottoscrizione del contratto riferito alla fornitura o dal verbale di consegna in via d'urgenza ovvero termine più breve proposto dall'operatore in sede di offerta tecnica.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI PARTICOLARI

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale..

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, o ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, oltre che ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera i) del Codice.

Sono altresì **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o albo (es: albo cooperative sociali, registri regionali / provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del terzo settore) o altro registro o albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la *comprova del requisito* la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi (2019-2020-2021) pari al valore di € 980.000,00, ai sensi dell'art. 83, comma 5 D.L.gs. 50/2016.

Tale requisito è richiesto in quanto il predetto fatturato trova giustificazione, in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata. Il suddetto fatturato viene richiesto allo scopo di selezionare un contraente che risulti affidabile per l'Amministrazione Appaltante, avuto riguardo all'importo complessivo dell'appalto ed all'oggetto della fornitura. Inoltre tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara. Il requisito richiesto rispetta, infine, i principi di proporzionalità ed adeguatezza.

La *comprova* del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

c) Esecuzione degli ultimi tre anni (2019-2020-2021) di forniture analoghe all'oggetto dell'appalto di importo almeno pari al valore di € 980.000,00. Per forniture analoghe si intende aver fornito veicoli di tipo elettrico sia nei confronti di contraenti pubblici, sia nei confronti di contraenti privati.

La *comprova* del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.4) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub -associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo **all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o albo di cui al punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato globale medio annuo** di cui al precedente punto 7.2, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito relativo all'esecuzione di **servizi/forniture analoghi** di cui al precedente punto 7.3.1, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito relativo all'esecuzione di servizi/forniture **"di punta"** di cui al precedente punto 7.3.2, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto dalla capogruppo/mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o albo o altro registro o albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6 e 7.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si rinvia all'articolo 105 del Codice degli Appalti e all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base dell'appalto, compresa l'opzione di proroga (si richiama il parere ANAC n. 141 del 12 settembre 2012) e precisamente di importo come segue:

- per gli operatori che partecipano per la Tipologia 1: pari ad euro **17.600,00**;
- per gli operatori che partecipano per la Tipologia 2: pari ad euro **19.600,00**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso INTESA SANPAOLO SPA, Sede di Ancona – IBAN: IT62S0306902609100000046082;

c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “ Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
- 4) avere validità per almeno **270 gg.** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno **devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante** ed essere prodotte in forma di:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 **sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 80,00** secondo le disposizioni della Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022".

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico TELEMATICO per l'ammissione alla gara dovrà pervenire **esclusivamente** mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al sito <https://sua.comune.ancona.it> entro il termine perentorio delle ore **9:00 del 2 dicembre 2022**.

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta.

La piattaforma adotta come limite il secondo 00, pertanto l'orario indicato nel bando di gara, se non indicati i secondi, si intenderanno 00.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Il plico telematico deve contenere

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta entro il termine indicato per la presentazione delle offerte – pena l'irricevibilità, con le modalità di cui alla GUIDA reperibile sul portale nella sezione Istruzioni e manuale denominata "**Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche**".

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni integrative al DGUE potranno essere redatte sul modello predisposto e messo a disposizione all'indirizzo internet http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di_gara-e-contratti/appalti-e-concessioni.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

IL PLICO TELEMATICO DOVRA' CONTENERE I SEGUENTI DOCUMENTI, REDATTI ESCLUSIVAMENTE IN LINGUA ITALIANA

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **almeno 270 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a cinque giorni consecutivi** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative ed eventuale procura, corredata da documentazione attestante

l'assolvimento dell'imposta di bollo;

2) DGUE;

3) [Eventuale] dichiarazione integrativa;

4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore, eventualmente corredata da certificazioni ISO per riduzione importo;

5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;

6) PASSoe;

7) [Eventuale] documentazione in caso di avvalimento;

8) [Eventuale] documentazione per i soggetti associati;

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA / DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Modulo domanda/dichiarazioni integrative allegato ai documenti di gara.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. art. 80, comma 2 e comma 5, lett. B), c-bis), c-quater), f), f-bis) f-ter) g), h), i), l), m), del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta e dichiara di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara in particolare tutti gli obblighi indicati a carico dell'Aggiudicatario ;
5. dichiara di essere dedotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013 e successive modificazioni reperibili sul sito internet dell'Ente - sezione amministrazione trasparente - sottosezione documenti generali e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da

segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione sul

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

oppure il DGUE della Commissione Europea al link di seguito riportato:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filer?lang=it>

Lo schema del DGUE è altresì allegato agli atti di gara.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- Il DGUE deve essere prodotto in formato pdf e sottoscritto con firma digitale (non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente)

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le suddette dichiarazioni devono essere prodotte in formato pdf e sottoscritto con firma digitale (non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente)

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) [facoltativo in caso di ricorso ad AVCpass] il PASSOE dell'ausiliaria.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce in riferimento alla Tipologia a cui vuole partecipare (Tipologia 1 o Tipologia 2), la propria proposta progettuale.

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) **offerta tecnica:** modulo di offerta tecnica, conforme a quello predisposto dalla Stazione Appaltante, compilato in ogni sua parte.
- b) **relazione tecnica della fornitura** che dovrà indicare in modo sintetico le caratteristiche qualitative e tecniche migliorative rispetto alle caratteristiche base di cui al Capitolato Speciale d'Appalto. Per ragioni di equità, comparazione e snellezza nell'esame delle offerte, l'offerta tecnica dovrà consistere in un elaborato, che non potrà superare complessivamente le 20 facciate (foglio A 4, utilizzando il carattere Times New Roman di dimensione 12 pt ed interlinea singola).

Il progetto, comunque, non può essere superiore a 55 MB.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa, con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, che illustri anche gli investimenti e le migliori previste.

Eventuali allegati sono esclusi dal computo delle facciate. Eventuali curricula devono essere opportunamente oscurati relativamente ai dati personali (ad es. foto, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, n. telefono personale e mail personale, ecc.).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato speciale, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Fermo restando il valore degli investimenti proposti, è facoltà dell'Amministrazione suggerire delle miglurie da apportare agli investimenti proposti che non incidano sull'ammontare complessivamente offerto.

L'offerta tecnica deve essere prodotta in formato pdf e sottoscritto con firma digitale (non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente)

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione del DGUE di cui al punto 15.1 ovvero essere prodotta in formato pdf e sottoscritto con firma digitale (non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente) .

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce in riferimento alla Tipologia a cui vuole partecipare (Tipologia 1 o Tipologia 2), la propria offerta economica.

La busta "C - Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, (offerta economica, compilata a video, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta "on line") deve contenere i seguenti elementi;

a) **il ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara oltre IVA**, sia in cifre sia in lettere. In caso di discordanza tra percentuale in cifre e prezzo in lettere prevarrà la percentuale indicata in lettere.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione del DGUE di cui al punto 15.1 ovvero essere prodotta in formato pdf e sottoscritto con firma digitale (non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente) .

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara ovvero indeterminate o indeterminabili.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il Comune di Ancona procederà ad aggiudicare prioritariamente l'appalto agli operatori economici che avranno presentato offerta per la Tipologia 1) che prevede la fornitura di n. 5 scuolabus elettrici all'importo base di gara di € 880.000,00 oltre IVA.

Subordinatamente, laddove il numero di operatori concorrenti per la **Tipologia 1) fosse pari a 0 (zero) ovvero le offerte ricevute per la Tipologia 1 fossero tutte escluse per non aver raggiunto il punteggio minimo di 20 punti**, il Comune di Ancona procederà a valutare le offerte degli **operatori concorrenti per la Tipologia 2)**, che prevede la **fornitura di n. 5 scuolabus elettrici all'importo base di gara di € 980.000,00 oltre IVA.**

Non si procederà a valutare le offerte per la Tipologia 2, qualora per la Tipologia 1 sia stata presentata almeno una offerta valida.

Qualora si pervenga alla valutazione delle offerte per la Tipologia 2, si chiarisce fin d'ora che l'aggiudicazione efficace nei confronti del miglior offerente della Tipologia 2 è **subordinata** al rilascio di autorizzazione/nulla osta del Ministero di rimodulazione del Quadro Economico ammesso a finanziamento, con facoltà e riserva dell'Ente o di acquistare scuolabus con un numero inferiore a 5 ovvero di rimodulare il QTE, eliminando talune voci dal finanziamento, fermo restando l'acquisto di 5 scuolabus.

Nell'ipotesi che venga dichiarata deserta la procedura, è facoltà dell'Ente negoziare direttamente con gli operatori economici del mercato, ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs 50/2016, nel rispetto delle condizioni minime previste nel capitolato, avviando un confronto prioritariamente con gli operatori che abbiano manifestato un interesse mediante la partecipazione alla gara ma esclusi o per carenze documentali o per offerte che non abbiano raggiunto il punteggio minimo.

In tale caso verrà applicato l'importo a base di gara di cui alla Tipologia 2.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 94 e 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 secondo i criteri di valutazione e subcriteri e relativi pesi e sub-pesi indicati, ai sensi dell'art.95, comma 8, del D.lgs. 50/2016 nella tabella di seguito riportata nel proseguo del presente paragrafo del presente disciplinare.

L'aggiudicazione verrà mediante l'attribuzione del punteggio complessivo di **punti 100/100** così suddivisi:

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA TIPOLOGIA 1

- a) Offerta tecnica:** massimo attribuibile **90 punti**;
- b) Offerta economica:** massimo attribuibile **10 punti**.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA TIPOLOGIA 2

- a) Offerta tecnica:** massimo attribuibile **80 punti**;
- b) Offerta economica:** massimo attribuibile **20 punti**.

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione della qualità-prezzo .

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

Ai sensi dell'art.95, comma 12, del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA DELLA TIPOLOGIA 1

Il concorrente, nella redazione dell'offerta tecnica (relazione/modulo offerta tecnica) relativa alla Tipologia 1, dovrà tenere conto, oltre a quanto indicato nel capitolato speciale, dei seguenti criteri, elementi e sub -elementi di valutazione.

L'offerta tecnica (relazione/modulo offerta tecnica) verrà valutata in base ai criteri, elementi e sub – elementi di valutazione di seguito indicati e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Per ogni elemento di valutazione verrà assegnato un punteggio entro il limite massimo prestabilito tenendo in considerazione il grado di dettaglio e completezza dell'elaborato, i contenuti proposti, le tematiche affrontate, la rispondenza agli obiettivi che la fornitura richiede.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERIO	SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO
1. AUTONOMIA Max punti: 16 pt	1.1 - AUTONOMIA Scuolabus di Tipo 1 Max punti: 9,6	<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO SCUOLABUS DI TIPO 1</p> <p>Il Capitolato prevede la fornitura di n. 3 Scuolabus di Tipo 1. Si richiede all'operatore di indicare nella propria offerta l'autonomia chilometrica del singolo mezzo offerto. L'offerta deve essere espressa per singolo scuolabus della Tipologia 1. L'offerta deve essere espressa in Km di autonomia. L'autonomia è certificata sulla base del libretto di circolazione e deve essere calcolata tenendo conto dei seguenti parametri: lo scuolabus è a pieno carico, su strada pianeggiante, nel circuito urbano. L'autonomia può essere diversa per ciascuno dei 3 scuolabus di Tipo 1. Viene attribuito un punteggio massimo di 3,2 punti per singolo scuolabus, per un totale di 9,6 punti.</p> <p>FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: Fino ad un massimo di 3,2 (tre virgola due) punti per singolo scuolabus di Tipo 1 attribuiti mediante la formula:</p> $P = \frac{\text{Autonomia} \times 3,2}{\text{Autonomia massima}}$ <p>Dove: P: punteggio assegnato al criterio 1.1; Autonomia: autonomia chilometrica del mezzo offerto; Autonomia max: autonomia del mezzo più alta indicata dagli offerenti.</p> <p>I punteggi attribuiti al singolo scuolabus, vengono poi sommati per un massimo di 9,6 punti.</p>

	<p>1.2 - AUTONOMIA Scuolabus di Tipo 2 Max punti: 6,4</p>	<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO SCUOLABUS DI TIPO 2</p> <p>Il Capitolato prevede la fornitura di n. 2 Scuolabus di Tipo 2. Si richiede all'operatore di indicare nella propria offerta l'autonomia chilometrica del singolo mezzo offerto. L'offerta deve essere espressa per singolo scuolabus della Tipologia 2. L'offerta deve essere espressa in Km di autonomia. L'autonomia è certificata sulla base del libretto di circolazione e deve essere calcolata tenendo conto dei seguenti parametri: lo scuolabus è a pieno carico, su strada pianeggiante, nel circuito urbano. L'autonomia può essere diversa per ciascuno dei 2 scuolabus di Tipo 2.</p> <p>FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: Fino ad un massimo di 3,2 (tre virgola due) punti per singolo scuolabus di Tipo 2 attribuiti mediante la relazione:</p> $P = \frac{\text{Autonomia} \times 3,2}{\text{Autonomia massima}}$ <p>Dove: P: punteggio assegnato al criterio 1.2; Autonomia: autonomia chilometrica del mezzo offerto; Autonomia max: autonomia del mezzo più alta indicata dagli offerenti.</p> <p>I punteggi attribuiti al singolo scuolabus, vengono poi sommati per un massimo di 6,4 punti.</p>
<p>2. BATTERIA ELETTRICA degli scuolabus di Tipo 1 e Tipo 2 Max punti: 11 pt</p>		<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO:</p> <p>Il Capitolato prevede la fornitura di n. 5 Scuolabus di cui 3 Scuolabus della Tipologia 1 e 2 Scuolabus della Tipologia 2. Per lo Scuolabus di tipo 1 sono richieste n. 2 pacchi batterie cap. 75 kw tens 335V a celle NMC. Per lo Scuolabus di tipo 2 sono richieste n. 2 pacchi batterie cap. 75 kw tens 335V a celle NMC. Si chiede di indicare la possibilità di predisporre, senza oneri, l'implementazione in futuro di ulteriori pacchi batterie. L'offerta deve essere indicata per tipologia di mezzo e deve essere espressa in termini percentuali di aumento dell'autonomia di cui al precedente punto. Tale percentuale deve essere uguale per tutti gli scuolabus di ciascuna Tipologia.</p> <p>FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: Fino ad un massimo di 6,6 (sei virgola sei) punti per gli scuolabus della Tipologia 1 e fino ad un massimo di 4,4 (quattro virgola quattro) punti per gli scuolabus della Tipologia 2 attribuiti mediante la formula:</p> <p>Tipo 1: $P = \frac{\% \text{ di aumento di autonomia} \times 6,6}{\% \text{ di aumento di autonomia massima}}$</p> <p>Tipo 2: $P = \frac{\% \text{ di aumento di autonomia} \times 4,4}{\% \text{ di aumento di autonomia massima}}$</p> <p>Dove: P: punteggio assegnato al criterio 2; % di aumento di autonomia rispetto al valore di cui al punto 1.1 e 1.2: percentuale di aumento dell'offerta considerata; % di aumento di autonomia massima: % di aumento di autonomia rispetto al valore di cui al punto 1.1 e 1.2 massima più alta indicata dagli offerenti.</p> <p>I punteggi attribuiti alla singola Tipologia di scuolabus (max 6,6 pt per la Tipologia 1 e max 4,4 pt per la Tipologia 2), vengono poi sommati per un massimo di 11 punti.</p>

<p>3. ESTENSIONE GARANZIA Max punti: 7 pt</p>		<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO: Il Capitolato prevede che dalla data di immatricolazione, che dovrà avvenire entro 30 gg dalla data di consegna del veicolo, il medesimo si intenderà in garanzia in ogni sua parte per la durata di 24 (ventiquattro) mesi. Si chiede di indicare la possibilità di estendere la garanzia per un periodo ulteriore rispetto ai 24 mesi previsti per legge. Il periodo deve intendersi riferito all'intera fornitura di n. 5 scuolabus elettrici.</p> <p>FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: Fino ad un massimo di 7 (sette) punti attribuiti mediante la formula: $P = \frac{\text{Anni di garanzia offerta} \times 7}{\text{Anni di garanzia max}}$</p> <p>Dove: P: punteggio assegnato al criterio 3; Anni di garanzia offerta: anni di garanzia dell'offerta considerata Anni di garanzia max: anni di garanzia massima offerta dai concorrenti</p>
<p>4. TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA Max punti: 15 pt</p>		<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO: Il Capitolato prevede che la consegna degli scuolabus debba avvenire tassativamente entro e non oltre 360 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura o dal verbale di consegna in via d'urgenza. Prevedendo la possibilità di consegnare in via d'urgenza la fornitura entro il 15 gennaio 2023, si attribuiscono fino ad un massimo di 3 punti per scuolabus consegnati entro il 31/08/2023.</p> <p>FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: - 3 punti per ogni scuolabus che verrà consegnato entro il 31 agosto 2023 - 0 punti per ogni scuolabus che verrà consegnato successivamente al 31 agosto 2023 e fino al termine di 360 giorni naturali; I punteggi attribuiti per singolo scuolabus consegnato entro il 31/08/2022, vengono poi sommati per un massimo di 15 punti.</p>
<p>5. MEZZO SOSTITUTIVO Max punti: 6 pt</p>		<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO: L'operatore economico può offrire un mezzo sostitutivo in caso di mezzo incidentato o per le operazioni di manutenzione programmata per tutto il periodo della garanzia, senza aggravii di spese rispetto a quanto offerto nell'offerta economica. Il mezzo sostitutivo deve avere la stessa capienza del mezzo da sostituire.</p> <p>FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: - 0 punti se non vengono offerti scuolabus sostitutivi; - 3 punti per l'offerta di uno scuolabus sostitutivo. - 6 punti per l'offerta di due scuolabus sostitutivi.</p>
<p>6. ROTTAMAZIONE Max punti: 6 pt</p>		<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO: L'operatore economico può offrire la possibilità di rottamare i mezzi vecchi, senza aggravii di spese rispetto a quanto offerto nell'offerta economica.</p> <p>FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: - 0 punti se non viene offerta la possibilità di rottamare i mezzi usati; - 1,2 punto per la rottamazione di un mezzo usato fino ad un massimo di 6 punti (pari a n. 5 mezzi usati).</p>

<p>7. CAMBIO GOMME E TRENO GOMME Max punti: 11 pt</p>		<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO: L'operatore economico può offrire cambi gomme, senza aggravii di spese rispetto a quanto offerto nell'offerta economica nel periodo di garanzia (periodo obbligatorio per legge: 24 mesi + periodo di garanzia eventualmente offerto dall'operatore economico). È compresa nel cambio gomme, la fornitura gratuita di un treno gomme che viene usato ogni 2 cambi gomme.</p> <p>FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: Fino ad un massimo di 11 (undici) punti attribuiti mediante la formula: $P = \frac{\text{cambi gomme offerti} \times 11}{\text{cambi gomme max}}$</p> <p>Dove: P: punteggio assegnato al criterio 7; cambi gomme offerti: n. di cambi gomme dell'offerta considerata cambi gomme max: n. di cambi gomme massimi offerti dai concorrenti</p>
<p>8. ULTERIORI SERIGRAFIE Max punti: 2 pt</p>		<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO: Il Capitolato prevede che sulle fiancate debba essere riportata la scritta "Scuolabus – Comune di Ancona" e dovrà riportare il logo del Ministero che ha erogato il finanziamento (art. 9.3), oltre al logo del Comune di Ancona (art. 10.3). L'operatore economico può offrire ulteriori serigrafie, oltre a quelle previste dal Capitolato speciale e sopra indicate, senza aggravii di spese rispetto a quanto offerto nell'offerta economica e legate alla sola parte posteriore del mezzo. L'offerta riguarda tutti e 5 gli Scuolabus elettrici. È a carico dell'operatore economico anche lo sviluppo grafico delle serigrafie.</p> <p>Fino ad un massimo di 2 (due) punti attribuiti mediante la relazione: - 2 (due) punti se l'operatore economico offre ulteriori serigrafie oltre a quelle previste all'art. 9.3 e 10.3 del Capitolato speciale, senza aggravii di spese rispetto a quanto offerto nell'offerta economica; - 0 (zero) punti nei restanti casi.</p>
<p>9. MANUTENZIONE PROGRAMMATA/TAGLIA NDI Max punti: 6 pt</p>		<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO: L'operatore economico può offrire la manutenzione programmata e i relativi tagliandi per il periodo di garanzia (periodo obbligatorio per legge: 24 mesi + periodo di garanzia eventualmente offerto dall'operatore economico), senza aggravii di spese rispetto a quanto offerto nell'offerta economica. L'offerta viene effettuata per singolo Scuolabus elettrico.</p> <p>FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: attribuiti mediante la relazione: - 1,2 punti per ogni scuolabus a cui verrà effettuata la manutenzione programmata e i tagliandi, senza aggravii di spese rispetto a quanto offerto nell'offerta economica; - 0 (zero) punti nei restanti casi. I punteggi attribuiti per singolo scuolabus a cui viene fatta la manutenzione programmata/tagliandi, vengono poi sommati per un massimo di 6 punti.</p>

<p>10. ALTRE MIGLIORIE NON RICOMPRESSE O MIGLIORATIVE RISPETTO ALLA FORNITURA BASE DI CUI AL CAPITOLATO</p> <p>Max punti: 10 pt</p>	<p>PUNTEGGIO DISCREZIONALE:</p> <p>L'operatore economico offre migliorie ulteriori rispetto alla fornitura base del Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>Al termine del contratto le migliorie offerte rimarranno , senza oneri, in carico all'Ente.</p> <p>L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere le migliorie in efficienza per tutta la durata del contratto.</p> <p>La Commissione Giudicatrice valuterà la relazione proposta dall'operatore economico e valuterà le migliorie non ricomprese nel Capitolato Speciale ovvero le migliorie che vengano proposte rispetto alla fornitura base dei n. 5 Scuolabus elettrici.</p>
---	--

18.1.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (VALIDO PER LA VALUTAZIONE DELL'O.T. DELLA TIPOLOGIA 1)

I punteggi relativi ai criteri e sub-criteri (da 1 a 10) sopra indicati verranno attribuiti in modo matematico, come da descrizione della terza colonna "PUNTEGGIO" dei suddetti criteri e sub-criteri.

I punteggi relativi al criterio 11 verranno attribuiti mediante il metodo aggregativo/compensatore con attribuzione di un punteggio derivante dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti da parte dei singoli commissari, applicata al relativo punteggio massimo ammissibile, come da Linee Guida ANAC n°2 di attuazione del D. L.gs n° 50/2016 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n° 1005 del 21.9.2016.

Per quanto riguarda i criteri e sub-criteri dell'offerta tecnica di natura discrezionale (sub-criteri 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 e 4.1 della precedente tabella) la formula da utilizzare è la seguente:

$$C(a) = \sum_{n} [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a)=indice di valutazione dell'offerta (a);

n=numero totale dei requisiti (sub-criteri);

W_i=peso o punteggio attribuito al requisito (i) (sub-criterio) ;

V(a)_i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da zero e uno;

Σ_n= sommatoria.

I coefficienti **V(a)_i** sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti utilizzando la seguente griglia di valutazione riferita a ciascun sub-criterio dell'offerta:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	
0	assente
0,2	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,6	sufficiente
0,8	buono
1	ottimo

--	--	--

Con riferimento al criterio discrezionale i commissari stabiliranno a quale punto della seconda colonna corrisponde, sulla base di una loro valutazione motivata, il contenuto dell'offerta tecnica e, di conseguenza, attribuiranno il coefficiente ivi indicato.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a calcolare la media dei coefficienti attribuiti al criterio ed a moltiplicare tale coefficiente medio per il punteggio massimo previsto per il criterio.

La somma dei sotto punteggi così calcolati, per i singoli criteri, sommata ai punti attribuiti con criteri automatici, darà il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica.

All'offerta tecnica che avrà raggiunto nel suo complesso la migliore valutazione, verrà attribuito il punteggio massimo di 90 punti ed alle altre il punteggio in proporzione, quindi non si prevede la riparametrazione del punteggio sui criteri dell'offerta tecnica ma solo la riparametrazione finale.

La commissione non procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica nel caso in cui un'offerta tecnica non raggiunga un punteggio minimo pari a **20** prima della riparametrazione.

18.1.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA DELLA TIPOLOGIA 1)

L'offerta economica va redatta secondo le modalità riportate sul modulo predisposto per la formulazione dell'offerta economica.

Il concorrente dovrà indicare:

- 1) **ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara**, detto ribasso unico andrà indicato sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere, prevale il ribasso in lettere.

Se l'offerta è indicata come riduzione ed è preceduta dal segno “-“(meno) non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di riduzione percentuale.

Il punteggio massimo assegnabile per l'offerta economica è pari a punti 10 che saranno attribuiti sulla base della seguente formula:

$$\text{Punti} = \frac{\text{Ribasso offerto (concorrente i-esimo)}}{\text{Ribasso Massimo}} \times 10$$

18.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA DELLA TIPOLOGIA 2

Il concorrente, nella redazione dell'offerta tecnica (relazione/modulo offerta tecnica) relativa alla Tipologia 2, dovrà tenere conto, oltre a quanto indicato nel capitolato speciale, dei seguenti criteri, elementi e sub -elementi di valutazione.

L'offerta tecnica (relazione/modulo offerta tecnica) verrà valutata in base ai criteri, elementi e sub – elementi di valutazione di seguito indicati e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Per ogni elemento di valutazione verrà assegnato un punteggio entro il limite massimo prestabilito tenendo in considerazione il grado di dettaglio e completezza dell'elaborato, i contenuti proposti, le tematiche affrontate, la rispondenza agli obiettivi che la fornitura richiede.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERIO	SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO
----------	--------------	-----------

<p>1. AUTONOMIA Max punti: 15 pt</p>	<p>1.1 - AUTONOMIA Scuolabus di Tipo 1 Max punti: 9</p>	<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO SCUOLABUS DI TIPO 1</p> <p>Il Capitolato prevede la fornitura di n. 3 Scuolabus di Tipo 1. Si richiede all'operatore di indicare nella propria offerta l'autonomia chilometrica del singolo mezzo offerto. L'offerta deve essere espressa per singolo scuolabus della Tipologia 1. L'offerta deve essere espressa in Km di autonomia. L'autonomia è certificata sulla base del libretto di circolazione e deve essere calcolata tenendo conto dei seguenti parametri: lo scuolabus è a pieno carico, su strada pianeggiante, nel circuito urbano. Viene attribuito un punteggio massimo di 3 punti per singolo scuolabus, per un totale di 9 punti. L'autonomia può essere diversa per ciascun scuolabus di Tipo 1.</p> <p>FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: Fino ad un massimo di 3 (tre) punti per singolo scuolabus di Tipo 1 attribuiti mediante la formula:</p> $P = \frac{\text{Autonomia } X 3}{\text{Autonomia massima}}$ <p>Dove: P: punteggio assegnato al criterio 1.1; Autonomia: autonomia chilometrica del mezzo offerto; Autonomia max: autonomia del mezzo più alta indicata dagli offerenti.</p> <p>I punteggi attribuiti al singolo scuolabus, vengono poi sommati per un massimo di 9 punti.</p>
	<p>1.2 - AUTONOMIA Scuolabus di Tipo 2 Max punti: 6</p>	<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO SCUOLABUS DI TIPO 2</p> <p>Il Capitolato prevede la fornitura di n. 2 Scuolabus di Tipo 2. Si richiede all'operatore di indicare nella propria offerta l'autonomia chilometrica del singolo mezzo offerto. L'offerta deve essere espressa per singolo scuolabus della Tipologia 2. L'offerta deve essere espressa in Km di autonomia. L'autonomia è certificata sulla base del libretto di circolazione e deve essere calcolata tenendo conto dei seguenti parametri: lo scuolabus è a pieno carico, su strada pianeggiante, nel circuito urbano. L'autonomia può essere diversa per ciascun scuolabus di Tipo 2.</p> <p>FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: Fino ad un massimo di 6 (sei) punti attribuiti mediante la formula:</p> $P = \frac{\text{Autonomia offerta } X 6}{\text{Autonomia massima}}$ <p>Dove: P: punteggio assegnato al criterio 1.2; Autonomia: autonomia chilometrica del mezzo offerto; Autonomia max: autonomia del mezzo più alta indicata dagli offerenti.</p> <p>I punteggi attribuiti al singolo scuolabus, vengono poi sommati per un massimo di 6 punti.</p>

<p>2. BATTERIA ELETTRICA degli scuolabus di Tipo 1 e Tipo 2 Max punti: 10 pt</p>	<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO: Il Capitolato prevede la fornitura di n. 5 Scuolabus di cui 3 Scuolabus della Tipologia 1 e 2 Scuolabus della Tipologia 2. Per lo Scuolabus di tipo 1 sono richieste n. 2 pacchi batterie cap. 75 kw tens 335V a celle NMC. Per lo Scuolabus di tipo 2 sono richieste n. 2 pacchi batterie cap. 75 kw tens 335V a celle NMC. Si chiede di indicare la possibilità di predisporre, senza oneri, l'implementazione in futuro di ulteriori pacchi batterie. L'offerta deve essere indicata per tipologia di mezzo e deve essere espressa in termini percentuali di aumento dell'autonomia di cui al precedente punto. Tale percentuale dovrà essere uguale per tutti i mezzi di ciascuna tipologia.</p> <p>FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: Fino ad un massimo di 6 (sei) punti per gli scuolabus della Tipologia 1 e fino ad un massimo di 4 (quattro) punti per gli scuolabus della Tipologia 2 attribuiti mediante la formula:</p> <p>Tipo1: $P = \frac{\% \text{ di aumento di autonomia}}{\% \text{ di aumento di autonomia massima}} \times 6$</p> <p>Tipo2: $P = \frac{\% \text{ di aumento di autonomia}}{\% \text{ di aumento di autonomia massima}} \times 4$</p> <p>Dove: P: punteggio assegnato al criterio 2; % di aumento di autonomia rispetto al valore di cui al punto 1.1 e 1.2: percentuale di aumento dell'offerta considerata; % di aumento di autonomia massima: % di aumento di autonomia rispetto al valore di cui al punto 1.1 e 1.2 massima più alta indicata dagli offerenti. I punteggi attribuiti alla singola singola Tipologia di scuolabus (max 6 pt per la Tipologia 1 e max 4 pt per la Tipologia 2), vengono poi sommati per un massimo di 10 punti.</p>
<p>3. ESTENSIONE GARANZIA Max punti: 6 pt</p>	<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO: Il Capitolato prevede che dalla data di immatricolazione, che dovrà avvenire entro 30 gg dalla data di consegna del veicolo, il medesimo si intenderà in garanzia in ogni sua parte per la durata di 24 (ventiquattro) mesi. Si chiede di indicare la possibilità di estendere la garanzia per un periodo ulteriore rispetto ai 24 mesi previsti per legge. Il periodo deve intendersi riferito all'intera fornitura di n. 5 scuolabus elettrici.</p> <p>FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: Fino ad un massimo di 6 (sei) punti attribuiti mediante la formula:</p> <p>$P = \frac{\text{Anni di garanzia offerta}}{\text{Anni di garanzia max}} \times 6$</p> <p>Dove: P: punteggio assegnato al criterio 3; Anni di garanzia offerta: anni di garanzia dell'offerta considerata Anni di garanzia max: anni di garanzia massima offerta dai concorrenti</p>

<p>4. TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA Max punti: 14 pt</p>		<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO: Il Capitolato prevede che la consegna degli scuolabus debba avvenire tassativamente entro e non oltre 360 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura o dal verbale di consegna in via d'urgenza. Prevedendo la possibilità di consegnare in via d'urgenza la fornitura entro il 15 gennaio 2023, si attribuiscono fino ad un massimo di 2,8 punti per scuolabus consegnati entro il 31/08/2023.</p> <p>FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: - 2,8 punti per ogni scuolabus che verrà consegnato entro il 31 agosto 2023 - 0 punti per ogni scuolabus che verrà consegnato successivamente al 31 agosto 2023 e fino al termine di 360 giorni naturali;</p> <p>I punteggi attribuiti per singolo scuolabus consegnato entro il 31/08/2022, vengono poi sommati per un massimo di 14 punti.</p>
<p>5. MEZZO SOSTITUTIVO Max punti: 5 pt</p>		<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO: L'operatore economico può offrire un mezzo sostitutivo in caso di mezzo incidentato o per le operazioni di manutenzione programmata per tutto il periodo della garanzia, senza aggravii di spese rispetto a quanto offerto nell'offerta economica. Il mezzo sostitutivo deve avere la stessa capienza del mezzo da sostituire.</p> <p>FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: - 0 punti se non vengono offerti scuolabus sostitutivi; - 2,5 punti per l'offerta di uno scuolabus sostitutivo. - 5 punti per l'offerta di due scuolabus sostitutivi.</p>
<p>6. ROTTAMAZIONE Max punti: 5 pt</p>		<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO: L'operatore economico può offrire la possibilità di rottamare i mezzi vecchi, senza aggravii di spese rispetto a quanto offerto nell'offerta economica.</p> <p>FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: - 0 punti se non viene offerta la possibilità di rottamare i mezzi usati; - 1 punto per la rottamazione di un mezzo usato fino ad un massimo di 5 punti (pari a 5 mezzi usati).</p>
<p>7. CAMBIO GOMME E TRENO GOMME Max punti: 9 pt</p>		<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO: L'operatore economico può offrire cambi gomme, senza aggravii di spese rispetto a quanto offerto nell'offerta economica nel periodo di garanzia (periodo obbligatorio per legge: 24 mesi + periodo di garanzia eventualmente offerto dall'operatore economico). È compresa nel cambio gomme, la fornitura gratuita di un treno gomme che viene usato ogni 2 cambi gomme.</p> <p>FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: Fino ad un massimo di 9(nove) punti attribuiti mediante la formula: $P = \frac{\text{cambi gomme offerti}}{9} \times 9$</p>

		<p>cambi gomme max</p> <p>Dove: P: punteggio assegnato al criterio 7; cambi gomme offerti: n. di cambi gomme dell'offerta considerata cambi gomme max: n. di cambi gomme massimi offerti dai concorrenti</p>
<p>8. ULTERIORI SERIGRAFIE Max punti: 1 pt</p>		<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO: Il Capitolato prevede che sulle fiancate debba essere riportata la scritta "Scuolabus – Comune di Ancona" e dovrà riportare il logo del Ministero che ha erogato il finanziamento(art. 9.3), oltre al logo del Comune di Ancona (art. 10.3). L'operatore economico può offrire ulteriori serigrafie, oltre a quelle previste dal Capitolato speciale e sopra indicate, senza aggravii di spese rispetto a quanto offerto nell'offerta economica e legate alla sola parte posteriore del mezzo, . L'offerta riguarda tutti e 5 gli Scuolabus elettrici. È a carico dell'operatore economico anche lo sviluppo grafico delle serigrafie.</p> <p>Fino ad un massimo di 1 (uno) punti attribuiti mediante la relazione: - 1 (uno) punti se l'operatore economico offre ulteriori serigrafie oltre a quelle previste all'art. 9.3 e 10.3 del Capitolato speciale, senza aggravii di spese rispetto a quanto offerto nell'offerta economica; - 0 (zero) punti nei restanti casi.</p>
<p>9. MANUTENZIONE PROGRAMMATTA/TAGLIANDI Max punti: 5 pt</p>		<p>PUNTEGGIO AUTOMATICO: L'operatore economico può offrire la manutenzione programmata e i relativi tagliandi per il periodo di garanzia (periodo obbligatorio per legge: 24 mesi + periodo di garanzia eventualmente offerto dall'operatore economico), senza aggravii di spese rispetto a quanto offerto nell'offerta economica. L'offerta viene effettuata per singolo Scuolabus elettrico.</p> <p>FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: attribuiti mediante la relazione: - 1 punti per ogni scuolabus a cui verrà effettuata la manutenzione programmata e i tagliandi, senza aggravii di spese rispetto a quanto offerto nell'offerta economica; - 0 (zero) punti nei restanti casi.</p> <p>I punteggi attribuiti per singolo scuolabus a cui viene fatta la manutenzione programmata/tagliandi, vengono poi sommati per un massimo di 5 punti.</p>

<p>10. ALTRE MIGLIORIE NON RICOMPRESE O MIGLIORATIVE RISPETTO ALLA FORNITURA BASE DI CUI AL CAPITOLATO</p> <p>Max punti: 10 pt</p>	<p>PUNTEGGIO DISCREZIONALE: L'operatore economico offre migliorie ulteriori rispetto alla fornitura base del Capitolato Speciale d'Appalto. Al termine del contratto le migliorie offerte rimarranno , senza oneri, in carico all'Ente. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere le migliorie in efficienza per tutta la durata del contratto. La Commissione Giudicatrice valuterà la relazione proposta dall'operatore economico e valuterà le migliorie non ricomprese nel Capitolato Speciale ovvero le migliorie che vengano proposte rispetto alla fornitura base dei n. 5 Scuolabus elettrici.</p>
--	--

18.2.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (VALIDO PER LA VALUTAZIONE DELL'O.T. DELLA TIPOLOGIA 1)

I punteggi relativi ai criteri e sub-criteri (da 1 a 10) sopra indicati verranno attribuiti in modo matematico, come da descrizione della terza colonna "PUNTEGGIO" dei suddetti criteri e sub-criteri.

I punteggi relativi al criterio 11 verranno attribuiti mediante il metodo aggregativo/compensatore con attribuzione di un punteggio derivante dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti da parte dei singoli commissari, applicata al relativo punteggio massimo ammissibile, come da Linee Guida ANAC n°2 di attuazione del D. L.gs n° 50/2016 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n° 1005 del 21.9.2016.

Per quanto riguarda i criteri e sub-criteri dell'offerta tecnica di natura discrezionale (sub-criteri 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 e 4.1 della precedente tabella) la formula da utilizzare è la seguente:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a)=indice di valutazione dell'offerta (a);

n=numero totale dei requisiti (sub-criteri);

W_i=peso o punteggio attribuito al requisito (i) (sub-criterio) ;

V(a)_i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da zero e uno;

Σn= sommatoria.

I coefficienti **V(a)_i** sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti utilizzando la seguente griglia di valutazione riferita a ciascun sub-criterio dell'offerta:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	
0	assente
0,2	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,6	sufficiente
0,8	buono
1	ottimo

--	--

Con riferimento al criterio discrezionale i commissari stabiliranno a quale punto della seconda colonna corrisponde, sulla base di una loro valutazione motivata, il contenuto dell'offerta tecnica e, di conseguenza, attribuiranno il coefficiente ivi indicato.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a calcolare la media dei coefficienti attribuiti al criterio ed a moltiplicare tale coefficiente medio per il punteggio massimo previsto per il criterio.

La somma dei sotto punteggi così calcolati, per il singolo criterio, sommata ai punti attribuiti con criterio automatico, darà il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica.

All'offerta tecnica che avrà raggiunto nel suo complesso la migliore valutazione, verrà attribuito il punteggio massimo di 80 punti ed alle altre il punteggio in proporzione, quindi non si prevede la riparametrazione del punteggio sui criteri dell'offerta tecnica ma solo la riparametrazione finale.

La commissione non procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica nel caso in cui un'offerta tecnica non raggiunga un punteggio minimo pari a **50** prima della riparametrazione.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica va redatta secondo le modalità riportate sul modulo predisposto per la formulazione dell'offerta economica.

Il concorrente dovrà indicare:

- 2) **ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara**, detto ribasso unico andrà indicato sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere, prevale il ribasso in lettere.

Se l'offerta è indicata come riduzione ed è preceduta dal segno “-“(meno) non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di riduzione percentuale.

Il punteggio massimo assegnabile per l'offerta economica è pari a punti 20 che saranno attribuiti sulla base della seguente formula:

$$\text{Punti} = \frac{\text{Ribasso offerto (concorrente i-esimo)}}{\text{Ribasso Massimo}} \times 20$$

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **2 dicembre 2022 alle ore 9:30** presso la sede distaccata del Comune di Ancona sita in P.zza Stracca n. 2 – sala riunioni. Trattandosi di procedura telematica non è prevista la presenza di delegati o legali rappresentanti.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Portale Appalti almeno n. 2 (due) giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo inoltro dei documenti da parte dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 .

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE -

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

E' ammessa la possibilità della Commissione di svolgere le sedute da remoto tramite l'utilizzo sia della Piattaforma delle gare sia di eventuale altre piattaforme per videoconferenze .

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura del verbale relativo all'esito della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche .

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura del verbale relativo all'esito della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche .

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà, all'apertura della busta contenente l'offerta economica, ai fini di un controllo formale, e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara- che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la

prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Per quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e smi, la mancata tempestiva stipulazione del contratto, che presuppone l'avvenuto pagamento delle spese contrattuali, entro il termine di giorni 15 dalla data dell'invito alla stipula, qualora imputabili all'appaltatore, costituiscono causa di esclusione dell'appaltatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opererà di diritto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità di atto pubblico amministrativo. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione, in via del tutto indicativa, è pari ad euro **5.500,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. L'importo definitivo, relativo alle spese di pubblicazione del bando e dell'esito, verrà diviso in parti uguali tra gli aggiudicatari.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Le spese del contratto in via del tutto indicativa ammontano ad euro: **3.200,00**.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

La clausola sociale non è prevista.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente".

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di ANCONA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliono partecipare alla gara e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.



Il titolare del trattamento dei vostri dati personali è Comune di Ancona, email info@comune.ancona.it pec comune.ancona@emarche.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile scrivendo a dpo@comune.ancona.it. Il titolare tratta i vostri dati personali in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, come meglio descritto nell'informativa estesa

Reperibile presso la sede del titolare, consultabile anche sul sito web istituzionale www.comuneancona.it e mediante il QR Code qui accanto raffigurato. [] per presa visione dell'informativa estesa.

30. SPECIFICAZIONI

E' ammessa la possibilità di consegna del lavoro in via d'urgenza ai sensi dell'art.32, comma 8 del D.lgs. 50/2016; Ai sensi dell'art.2, comma 5, del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione viene approvata con determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile del budget.

Nel caso di discordanza tra il disciplinare e gli elaborati del capitolato speciale, schema di contratto, prevale il disciplinare.

Il Comune si riserva di revocare l'aggiudicazione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio con esclusione del riconoscimento di ogni pretesa, indennizzo o risarcimento.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

(Dott. *GIORGIO FOGLIA*)

firmato digitalmente